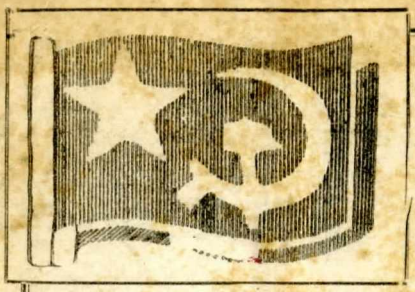

DOPPIO

STATUTO

DEL

Partito Comunista Italiano

"... Siamo il partito di coloro che per la libertà hanno saputo dare non solo le parole e i pensieri, ma il sangue e la vita."

TOGLIATTI

STATUTO

DEL

Partito Comunista Italiano

(Approvato dal V Congresso Nazionale del P.C.I.)

STATUTO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Art. 1.

IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Il Partito Comunista Italiano è l'organizzazione politica dei lavoratori italiani i quali lottano in modo conseguente per la distruzione di ogni residuo del fascismo, per l'indipendenza e la libertà del paese, per la edificazione di un regime democratico e progressivo, per la pace tra i popoli, per il rinnovamento socialista della società.

Il partito è un'organizzazione unitaria, combattiva, retta da una disciplina volontaria che impegna tutti i suoi membri ed è amministrata in modo democratico dal Comitato centrale e dalle altre istanze dirigenti del partito.

Art. 2.

I MEMBRI DEL PARTITO

Possono iscriversi al Partito Comunista Italiano tutti i lavoratori onesti di ambo i sessi che abbiano rag-

giunto il 18° anno di età, indipendentemente dalla razza, dall fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche. Ogni membro del partito è tenuto ad accettare il programma politico e lo statuto del partito, a lavorare in una delle sue organizzazioni e a pagare regolarmente la tessera e le quote stabilite.

Art. 3.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata per iscritto e contenere tutte le informazioni biografiche che vengono richieste. Essa deve portare la sottoscrizione di almeno due membri del partito, i quali, garantendo l'onestà morale e politica del richiedente, sono tenuti a fornire sul suo conto le necessarie informazioni.

Art. 4.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro del richiedente, ove questa esista, o della cellula di strada o di villagio più vicina, oppure, dove manchi la cellula, al corrispondente Comitato di Sezione.

Art. 5.

ESAME E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al partito viene esaminata dal Comitato di partito a cui è stata presentata e questo la sottopone, esprimendo il parere favorevole o contrario all'accettazione, all'assemblea della cellula o della Sezione interessate. Ogni compagno ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni. Messa in votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione è accettata se votano per la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti. Se il voto espresso dall'assemblea non dà una maggioranza di due terzi o è contrario al parere espresso dal Comitato direttivo, questo ha facoltà di porre la questione al Comitato direttivo della superiore istanza di partito. Ad iniziativa di questo ha luogo, in questo caso, una seconda assemblea della cellula o della Sezione interessate e il voto di questa seconda assemblea, per cui valgono le norme della prima, è definitivo.

Art. 6.

RILASCIO DELLA TESSERA - ANZIANITA'

La tessera del partito viene rilasciata dal Comitato direttivo della Sezione. L'anzianità decorre in ogni caso

dal giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte della assemblea di cellula o di Sezione cui essa è stata presentata.

Art. 7.

CONDIZIONI SPECIALI PER L'AMMISSIONE NEL PARTITO

Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche direttive politiche in altri partiti è obbligatorio, prima del voto dell'assemblea di cellula o di Sezione, il parere del Comitato direttivo federale. Lo stesso vale per coloro che, essendo stati già iscritti al partito, se ne siano staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea è contrario al parere del Comitato federale, questo può ricorrere alla Direzione del partito, la cui decisione è obbligatoria e definitiva.

Per l'ammissione di personalità politiche provenienti da altri partiti che abbiano un rilievo nazionale, o per la riammissione di coloro che siano stati espulsi dal partito per motivi di indegnità, è obbligatorio il parere della Direzione del partito e della Commissione superiore di controllo. Qualora questo parere sia in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato sulla domanda di iscrizione, la Direzione sottopone il caso al Comitato centrale, la cui decisione è obbligatoria e definitiva.

In casi di particolare importanza politica, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla Direzione del partito che statuirà su di essa, riferendone al Comitato centrale.

Art. 8.

CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

Il membro del partito che per qualsiasi ragione cambia residenza, è tenuto a darne comunicazione al Comitato direttivo della sua organizzazione, che gli rilascia un documento scritto di presentazione per il Comitato direttivo dell'organizzazione del luogo dove egli si trasferisce. Nessun trasferimento può essere accettato se il richiedente non è munito di questo documento dell'organizzazione di origine.

Art. 9.

DOVERI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO

Salve le disposizioni dell'art. 2, ogni iscritto al Partito comunista è tenuto:

a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a tutta l'attività del partito secondo le direttive della organizzazione cui è iscritto; a realizzare nel suo campo di attività la linea politica del partito;

b) a migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione; ad acquistare una sempre maggiore conoscenza dei classici del marxismo-leninismo;

c) a migliorare le proprie capacità di lavoro manuale, tecnico, intellettuale;

d) ad avere rapporti di fraterna solidarietà con gli altri membri del partito;

e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;

f) a difendere il partito, in pubblico e in privato, contro ogni attacco, facendo con la parola e con l'esempio opera continua di proselitismo.

Art. 10.

DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO

Ogni iscritto al Partito comunista ha diritto:

a) di contribuire alla elaborazione della linea del partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni della organizzazione cui è iscritto;

b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine del giorno della organizzazione cui è iscritto e di prendere parte alle decisioni con voto deliberativo;

c) di partecipare con voto deliberativo alla ele-

zione dei dirigenti della propria organizzazione, e dei delegati ai congressi di sezione, di federazione e al Congresso nazionale;

d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito e di essere eleggibile come delegato ai congressi di sezione e di federazione e al Congresso nazionale, secondo le modalità fissate nel presente statuto;

e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo regolare di partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea della sua organizzazione o agli organi centrali del partito;

f) di avere da tutti i compagni un trattamento di fraterna solidarietà.

Art. 11.

STRUTTURA DEL PARTITO

Il Partito comunista è organizzato in cellule, Sezioni e Federazioni provinciali. Le Federazioni provinciali possono, per decisione del Comitato centrale, essere raggruppate in Federazioni regionali autonome.

Art. 12.

LA CELLULA

La cellula è l'organizzazione di base del partito. Essa può venire costituita:

a) sul luogo di lavoro (cellula di fabbrica, o di

cantiere, o di laboratorio, o di azienda, o di scuola, o di masseria, ecc.);

b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti (cellula di strada, o di rione, o di caseggiato, o di frazione, o di villaggio, ecc.).

Art. 13.

LA CELLULA SUL LUOGO DI LAVORO

La cellula costituita sul luogo di lavoro è la forma normale dell'organizzazione del partito. Essa comprende tutti i compagni (e in ogni caso non meno di cinque) che sono occupati nello stesso luogo di lavoro.

I compagni che abitano in località diversa e lontana dal loro luogo di lavoro, sono tenuti, a seconda delle istruzioni che verranno date dal Comitato federale, ad avere il contatto con l'organizzazione territoriale del loro luogo di residenza, per dare ad essa l'aiuto che verrà stabilito.

Ove le circostanze lo esigano per il migliore sviluppo dell'attività del partito, il Comitato federale può decidere che compagni iscritti a una cellula costituita sul luogo di lavoro siano considerati a tutti gli effetti come iscritti anche alla organizzazione del luogo della loro abitazione.

Art. 14.

SUDDIVISIONE DELLA CELLULA IN GRUPPI

Quando la cellula costituita sul luogo di lavoro è troppo numerosa perchè la sua attività possa essere ef-

ficacemente diretta dal Comitato direttivo, essa viene suddivisa in gruppi corrispondenti ai singoli reparti, ai singoli uffici o ai singoli turni di lavoro. Ognuno di questi gruppi avrà il suo Comitato direttivo, eletto per via democratica, che rimarrà però subordinato al Comitato direttivo della cellula. Questo funziona come organo dirigente di tutta la cellula, la quale rimane, come tale, la formazione unitaria di base del partito.

Art. 15.

LA CELLULA TERRITORIALE

La cellula costituita su base territoriale comprende i compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o villaggio. Essa può avere da cinque a duecento iscritti.

Art. 16.

LA CELLULA FEMMINILE

Allo scopo di favorire lo sviluppo del movimento femminile e delle capacità politiche e organizzative delle donne, le donne iscritte al partito sono di regola organizzate in cellule separate e pienamente autonome, tanto sul luogo di lavoro quanto su base territoriale.

Art. 17.

IL GRUPPO GIOVANILE

Gli iscritti al partito che hanno meno di venticinque anni di età costituiscono in seno alla loro cellula un

gruppo di lavoro giovanile, che ha il compito di organizzare e svolgere il necessario lavoro tra i giovani, sotto la direzione dei corrispondenti organi di lavoro del Comitato federale.

Art. 18.

LA SEZIONE

La Sezione è l'organismo di partito immediatamente superiore alla cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La Sezione ha una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della Sezione comunista deve diventare centro di attività politica, culturale e assistenziale per tutti i lavoratori della località.

In caso di necessità, possono essere istituite sottosezioni.

Art. 19.

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE

La Federazione provinciale comunista è l'organizzazione di tutti i comunisti della provincia.

Essa comprende tutte le cellule e tutte le Sezioni esistenti nel territorio provinciale.

Art. 20.

IL CENTRALISMO DEMOCRATICO

La vita interna del Partito comunista è retta secondo i principii del centralismo democratico. Questo significa:

a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli iscritti alla relativa organizzazione;

b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente agli iscritti nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attività;

c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre revocabili per decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;

d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa è obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente prese dalla maggioranza con deliberazione regolare;

e) che non è tollerata nel partito la costituzione di frazioni le quali rompano l'unità del partito stesso o ne mettano in forse la disciplina.

Art. 21.

ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO

Ogni organizzazione del partito ha il diritto e il dovere di trattare e risolvere, nell'ambito della linea

politica del partito, e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di organizzazione che le si presentano o la interessano, e di prendere posizione su tutte le questioni della politica nazionale. Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.

Art. 22.

LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI

Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale, l'organo massimo di deliberazione e decisione è l'assemblea generale degli iscritti, la quale deve venire convocata regolarmente dal Comitato direttivo di cellula. Per la Sezione, l'assemblea generale degli iscritti ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi in cui la Sezione non è suddivisa in cellule.

Tutte le Sezioni, anche se suddivise in cellule, possono però convocare assemblee generali degli iscritti a scopo di informazione e consultazione. I voti espressi da queste assemblee hanno solo valore consultivo. I Comitati direttivi delle cellule più numerose, delle Sezioni e delle Federazioni, possono inoltre convocare, a scopo di informazione e consultazione, riunioni di compagni attivisti (cioè che hanno nel partito o nelle organizza-

zioni di massa cariche o incarichi di lavoro); gli ordini del giorno approvati in queste riunioni hanno valore consultivo.

Art. 23.

I CONGRESSI

Per le Sezioni, per le Federazioni provinciali e regionali, e per il partito nel suo complesso, il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le organizzazioni subordinate è il Congresso, rispettivamente di Sezione, o provinciale, o regionale, o nazionale.

Art. 24.

I COMITATI DIRETTIVI

I Comitati direttivi di cellula, di Sezione e di Federazione (provinciale o regionale) sono eletti, nel caso della cellula, dall'assemblea generale degli iscritti, negli altri casi dai rispettivi congressi di Sezione e di Federazione (provinciale o regionale). Essi controllano e dirigono l'attività politica e di organizzazione della rispettiva formazione di partito tra un Congresso e l'altro, e le loro decisioni devono essere rispettate e applicate da tutti i compagni, salvo il diritto di ricorso agli organi superiori.

Art. 25.

IL COMITATO DIRETTIVO DI CELLULA

Il Comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea generale degli iscritti alla cellula. Il voto è diretto, nominativo e segreto. Il Comitato viene rinnovato di regola totalmente per elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più posti, si procede alla elezione parziale.

Il Comitato comprende tre o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione e un cassiere, designati dal Comitato stesso nel proprio seno e tenendo presenti le indicazioni eventualmente date dalla assemblea.

Il Comitato dirige tutto il lavoro della cellula ed è responsabile della applicazione da parte di essa della linea del partito. Esso deve controllare la esecuzione delle proprie decisioni, e di quelle decisioni di organismi superiori che lo riguardano.

Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro della cellula stessa e ne controlla l'attività. Esso risponde collegialmente del suo operato all'assemblea dei soci e al Comitato direttivo della Sezione e della Federazione.

Art. 26.

CONGRESSO DI SEZIONE

Il Congresso di sezione è formato dai rappresentanti delle cellule, eletti da queste, secondo le norme sta-

bilite dal Comitato direttivo della Federazione, in numero proporzionale agli iscritti. Esso si convoca almeno una volta all'anno, per eleggere il Comitato direttivo della Sezione e discutere gli altri argomenti posti al suo ordine del giorno. Esso può venire convocato straordinariamente per decisione del Comitato direttivo della Federazione o per suggerimento a questo rivolto dalla Direzione del partito, o su richiesta di due terzi degli iscritti, previo consenso del Comitato direttivo della Federazione.

Art. 27.

IL COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE

Il Comitato direttivo di Sezione viene eletto dal Congresso di sezione con voto diretto, nominativo e segreto, secondo le norme stabilite dal Congresso stesso. Esso viene rinnovato di regola totalmente ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più posti si procede alla elezione parziale.

Il Comitato direttivo di Sezione comprende cinque o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione e un cassiere, eletti nel suo seno tenendo conto delle eventuali indicazioni del Congresso di sezione. Esso controlla il lavoro delle cellule ed è responsabile di tutta l'attività che si svolge nel territorio della Sezione. Esso deve controllare la esecuzione delle

proprie decisioni e di quelle di organismi superiori che lo riguardano. Esso può formare, per la migliore organizzazione della sua attività, delle Commissioni di lavoro (per la propaganda, per l'organizzazione, per lo sviluppo dei quadri, per la stampa, ecc.). A far parte delle Commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo di Sezione è responsabile collegialmente del suo lavoro tanto verso il Congresso di Sezione quanto verso il Comitato direttivo della Federazione.

Art. 18.

IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

Il Congresso della Federazione provinciale è, nel territorio della provincia, la più alta istanza del partito. Esso si riunisce di regola una volta all'anno e stabilisce il proprio ordine del giorno. Su richiesta della maggioranza delle Sezioni o delle cellule o della Direzione del partito, o per decisione del Comitato direttivo della Federazione, possono essere convocati Congressi straordinari. La Direzione del partito può chiedere che venga posto all'ordine del giorno un argomento determinato.

Partecipano al congresso i delegati eletti dalle organizzazioni di base in misura proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite dal Comitato direttivo della Federazione.

Art. 29.

LA CONFERENZA PROVINCIALE

La Conferenza provinciale è la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nella provincia, designati dai Comitati direttivi di queste organizzazioni, a seconda delle norme stabilite dal Comitato direttivo della Federazione. Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal Comitato direttivo della Federazione, d'accordo con la Direzione del partito.

Di regola, la Conferenza provinciale non ha facoltà di eleggere nuovi organi dirigenti della Federazione. Tale facoltà può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione del partito, su richiesta del Comitato direttivo della Federazione stessa.

Art. 30.

IL COMITATO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

Il Comitato direttivo della Federazione provinciale (Comitato provinciale o anche Comitato federale) è l'organo di direzione dell'attività del partito nella provincia nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso provinciale.

Il Comitato direttivo della Federazione provinciale viene eletto dal Congresso provinciale e comprende 15

o più membri. L'elezione ha luogo per voto diretto, nominativo e segreto, secondo le norme di votazione fissate dal Congresso stesso.

Il Comitato direttivo controlla l'attività di tutte le Sezioni e cellule della provincia. Esso è tenuto a controllare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della giusta applicazione della linea del partito in tutta la provincia. Esso dirige la stampa provinciale, della quale nomina i direttori e redattori.

Il Comitato direttivo della Federazione elegge nel proprio seno un segretario politico, che ha la rappresentanza del partito verso le autorità, e una segreteria di cinque o sette membri, tra cui deve essere un segretario di organizzazione e un cassiere. Inoltre esso forma, a seconda della necessità, delle Commissioni di lavoro (per la propaganda, per la stampa, per la formazione dei quadri, femminile, sindacale, ecc.) di cui designa i responsabili e controlla l'attività. A far parte delle Commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo della Federazione è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il Congresso provinciale e verso la Direzione del partito e il Comitato centrale.

Art. 31.

IL CONGRESSO DEL PARTITO

La più alta istanza dirigente del partito è il Congresso nazionale, che viene convocato per decisione del

Comitato centrale non meno di una volta ogni due anni, e comprende i delegati democraticamente eletti da tutte le Federazioni, proporzionalmente agli iscritti e secondo le norme stabilite dalla Direzione del partito.

Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi direttivi. La Presidenza del Congresso, nel periodo del Congresso stesso, esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato centrale.

Il Congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attività degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, ed elegge, a voto diretto, nominativo e segreto, secondo le norme e nel numero di membri che esso stesso stabilisce, il Comitato centrale e la Commissione superiore di controllo.

Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il partito.

Art. 32.

COOPTAZIONI

Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte degli organismi dirigenti del partito, a tutte le istanze, per decisione di questi organi stessi. A questa designazione (cooptazione) si fa luogo quando si siano resi vacanti dei posti negli organismi in questione e non sia possibile attendere il regolare Congresso, oppure in casi di importanza politica eccezionale. In ogni caso questa designazione non può riguardare più di un terzo dei membri dell'organismo dirigente interessato, e in tutti i casi, salvo che per il Comitato

centrale, deve essere sanzionata dall'organismo dirigente immediatamente superiore. Per la validità della designazione è richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 33.

IL COMITATO CENTRALE

Il Comitato centrale dirige il partito nel periodo tra due congressi.

Esso elegge nel suo seno:

a) un segretario generale e uno o due vice-segretari generali del partito;

b) la Direzione del partito di cui fissa il numero dei membri effettivi e supplenti, e a cui è demandata la direzione corrente di tutta l'attività del partito.

La Direzione del partito, a sua volta, designa:

a) la Segreteria del partito come organo che assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo della direzione, l'esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti;

b) la Commissione di organizzazione;

c) i responsabili delle Commissioni di lavoro costituite presso la direzione stessa;

d) i direttori dei quotidiani che hanno funzione di organo centrale del partito.

La convocazione del Comitato centrale è fatta dalla Direzione del partito e deve avvenire di regola ogni tre mesi.

Art. 34.

LA COMMISSIONE SUPERIORE DI CONTROLLO

La Commissione superiore di controllo ha l'incarico:

a) di sindacare il bilancio del partito;

b) di giudicare delle accuse portate contro l'onorabilità personale e la condotta pubblica dei membri del Comitato centrale, dei Segretari di Federazione, dei ministri, sottosegretari e deputati comunisti in carica;

c) di giudicare di tutte quelle questioni di carattere disciplinare che le vengono sottoposte dalla Direzione del partito o dal Comitato centrale.

Art. 35.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare il partito su questioni attinenti la sua azione politica generale, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale del partito, del quale fanno parte, oltre ai membri effettivi e candidati dello stesso Comitato centrale, i segretari dei Comitati provinciali e i membri della Commissione superiore di controllo.

Al Consiglio nazionale possono essere invitati i compagni che occupano posti importanti nella vita politica e amministrativa.

Art. 36.

LA CONFERENZA DEL PARTITO

Nell'intervallo tra due congressi, la Direzione del partito può convocare delle Conferenze nazionali di cui essa stabilisce l'ordine del giorno, e alle quali i Comitati direttivi delle federazioni provinciali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta.

Tanto le deliberazioni della Conferenza quanto quelle del Consiglio nazionale hanno valore consultivo, e diventano esecutive solo dopo ratifica del Comitato centrale.

Art. 37.

CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

La scelta dei candidati del partito alle elezioni politiche e amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite dal Comitato centrale, o per esso dalla Direzione del partito.

I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati, quanto verso i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano.

Art. 38.

CUMULO DI CARICHE

Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le diverse cariche elettive di partito e rappresentative, sarà di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona.

Art. 39

I COMUNISTI NELLE ORGANIZZAZIONI DI MASSA

Tutti i membri del partito debbono obbligatoriamente essere iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali. Le donne e i giovani sono tenuti a iscriversi alle rispettive organizzazioni democratiche di massa.

I comunisti sono tenuti a rispettare scrupolosamente la disciplina democratica dei sindacati, delle associazioni professionali e delle altre organizzazioni di massa di cui fanno parte. Nell'ambito di questa disciplina, essi lavorano e lottano per l'unità e il rafforzamento dei sindacati, per la difesa degli interessi della loro categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e la realizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori.

I comunisti sono tenuti a rendere conto al partito dell'attività che svolgono per realizzare questi principii direttivi e di ogni altra loro azione in seno ai Sindacati. Il Partito comunista è però contrario ad ogni intervento di partito che limiti o comprometta l'indipendenza dei sindacati o di altra organizzazione di massa. Per questo i comunisti devono astenersi dal costituire frazioni comuniste in seno ai sindacati e alle altre organizzazioni di massa.

Art. 40.

L'UNITA' DEL PARTITO

L'unità del partito è garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma, per la vittoria delle clas-

si lavoratrici e del popolo nella lotta per la democrazia progressiva e per il socialismo. Tutte le formazioni di partito e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità del partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino all'espulsione.

Art. 41.

IL RAFFORZAMENTO DEL PARTITO

Il partito si rafforza non soltanto aumentando il numero dei suoi aderenti ed elevandone la capacità politica e ideologica, ma avendo cura costante che non entrino nè rimangono nelle sue file elementi che gettino il discredito sul partito stesso per la loro condotta, o abbiano dato o diano prova di viltà, o siano in qualsiasi modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della influenza di questi nelle sue file.

Art. 42.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il comunista che manca ai doveri verso il partito è punito con le seguenti sanzioni:

a) il richiamo orale;

b) il biasimo scritto con o senza retrocessione dalle cariche;

c) la sospensione da uno a sei mesi;

d) la radiazione;

e) l'espulsione.

Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti del partito. Le altre sanzioni sono decise dall'assemblea che è qualificata per l'accettazione dell'iscrizione e con la stessa maggioranza. La sospensione, la radiazione e l'espulsione saranno valide solo dopo la ratifica del Comitato direttivo di Federazione, e nei casi più gravi dopo la ratifica del Comitato centrale.

Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione specifica degli addebiti e alla discolpa. Egli può appellarsi al Comitato direttivo dell'organizzazione superiore a quella che ha preso la misura e in ogni caso alla Direzione del partito e al Comitato centrale.

Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.

Art. 43.

LE FINANZE DEL PARTITO

I mezzi finanziari del partito sono forniti dai proventi delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti, ecc.

La tessera è annuale e il suo prezzo è stabilito ogni anno dalla Direzione del partito, la quale fissa pure l'ammontare delle quote e la misura della ripartizione del provento della tessera e delle quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.

Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione dei suoi fondi.

Art. 44.

LA BANDIERA DEL PARTITO - SIMBOLO ED INNI

La bandiera del Partito Comunista Italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa reca in colore oro la Stella d'Italia a cinque punte, simbolo dell'unità e indipendenza del nostro Paese e i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli, orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere « P.C.I. ». Legato al panno della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni, la bandiera del partito deve essere sempre portata insieme con la bandiera nazionale, la quale verrà pure esposta dalle organizzazioni ogni volta che viene esposta la bandiera del partito e accanto ad essa.

Nelle assemblee di partito vengono eseguiti come inni dei lavoratori italiani l'« Inno dei lavoratori », « Bandiera Rossa » e l'« Internazionale ».

A cura del centro diffusione del Partito Comunista Italiano

Lire 10

ROMA - Stabilimento Tipografico U. E. S. I. S. A. - Via IV Novembre 149 - ROMA